

Ricevato P 20/6/2012  
B



# COMUNE DI SAN NAZARIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Sessione ordinaria, seduta pubblica di 1^ convocazione  
N. 16 del 28.05.2012


**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).-**

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di maggio, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

Presente			Presente		
BOMBIERI	ERMANDO	SI	MASCHIO	GIANFRANCO	A.G.
BORSA	LINO	A.G.	MOCELLIN	FAUSTO	SI
CAMPANA	RENATO	A.G.	MOCELLIN	SANDRO	A.G.
CAMPANA	ROBERTO	SI	MORO	CLAUDIO	SI
CARLESSO	BARBARA	SI	MORO	SIMONE	A.G.
CECCON	GIANNI	SI	NEGRONI	NICOLA	SI
LAZZAROTTO	STEFANIA	SI			

PARERI EX ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 267/2000

SETTORE TECNICO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA  
 DATA 28.05.2012

RAGIONIERE CAPO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ CONTABILE  
Si attesta altresì, la relativa copertura finanziaria così come indicato nel presente provvedimento  
 DATA 28.05.2012

Partecipa alla seduta la Sig.ra CONSOLI dott.ssa Teresa, Segretario Comunale.

Il Sig. CECCON dott. GIANNI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

Il Sindaco riferisce:

"Con deliberazione del consiglio n. 13 del 21.05.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, in corso di approntamento, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'articolo 8 del predetto regolamento "Abitazione principale" non prevede l'assimilazione all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste, degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato. La possibilità di assimilare tali immobili ad abitazione principale è stata prevista con l'articolo 13 comma 10 del D.L. 201 del 6.12.2011, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011, come recentemente modificato dalla legge n. 44 del 2012.

In merito a tale possibilità va ricordato che già la precedente normativa sull'ICI prevedeva questa possibilità, quale segnale verso chi ha dovuto in passato lasciare il proprio paese per cercare occasioni di lavoro in altri stati.

Al di là di tali motivazioni, va considerato che nello spirito di uniformità nell'applicazione delle leggi che si sta creando nei comuni della Valle del Brenta, tenuto conto anche della volontà di potenziare le gestioni associate di servizi e funzioni comunali, si è ritenuto opportuno da parte dei comuni di riconoscere per i cittadini residente all'estero tale opportunità. E in questa direzione alcuni comuni hanno già deliberato in merito e altri hanno fatto presente che intendono farlo.

Per tali ragioni, al fine di non creare situazioni di disparità tra i cittadini residenti all'estero dei vari comuni della valle e in particolare dei comuni di San Nazario, Valstagna e Cismon del Grappa che fanno parte della stessa unione di comuni, è opportuno che anche il nostro comune riconosca questa possibilità almeno in questa prima fase di avvio dell'applicazione della nuova imposta, con l'impegno comunque di poter effettuare un ragionamento complessivo sulla materia unitamente agli altri comuni e senza escludere la possibilità anche di una revisione della decisione qualora dovesse emergere successivamente questa necessità, condivisa con gli altri comuni."

Propone quindi al Consiglio di integrare l'articolo 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del consiglio n. 13 del 21.05.2012 con i seguenti nuovi commi:

6. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all'AIRE), a condizione che non risultino locate.



7. Nei casi di cui al comma precedente spetta la detrazioni applicata per l'abitazione principale, mentre la detrazione per i figli è applicata solo qualora questi abbiano la residenza nell'abitazione di cui trattasi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e fatte proprie le sue proposte;

RITENUTO integrare il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) secondo le proposte del sindaco;

Allegato alla  
Del. C.C. n. 16/12



Comune di SAN NAZARIO

(Provincia di VICENZA)

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.05.2012)*

## INDICE:

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Presupposto impositivo.
- Art. 3 - Soggetti passivi.
- Art. 4 - Base imponibile.
- Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.
- Art. 6 - Aliquote e detrazioni.
- Art. 7 - Quota statale.
- Art. 8 - Abitazione principale.
- Art. 9 - Esenzioni.
- Art. 10 - Fabbricati inagibili o inabitabili.
- Art. 11 - Immobili di interesse storico-artistico.
- Art. 12 - Altre agevolazioni.
- Art. 13 - Rimborso per aree divenute inedificabili.
- Art. 14 - Versamento e dichiarazione.
- Art. 15 - Importi minimi di versamento.
- Art. 16 - Versamenti dei contitolari.
- Art. 17 - Compensazione.
- Art. 18 - Rateizzazione dei pagamenti.
- Art. 19 - Accertamenti.
- Art. 20 - Sanzioni.

Art. 21 - Interessi.

Art. 22 - Riscossione coattiva.

Art. 23 - Rimborsi.

Art. 24 - Funzionario responsabile.

Art. 25 - Compensi incentivanti al personale.

Art. 26 - Contenzioso.

Art. 27 - Istituti deflativi del contenzioso.

## Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di SAN NAZARIO dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché dal D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito dalla legge n. 44 del 26/04/2012 ed ogni altra normativa successiva applicabile.

## Art. 2 - Presupposto impositivo.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in

base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

### **Art. 3 - Soggetti passivi.**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### **Art. 4 - Base imponibile.**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno

nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.



6. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

#### **Art. 5 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.**

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della delibera di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

#### **Art. 6 – Aliquote e detrazioni.**

1. Alla base imponibile di cui all'articolo 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.

2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 7 - Quota statale.**

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 8 del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni.
2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
3. Le detrazioni previste dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta di cui al comma 1.

#### **Art. 8 - Abitazione principale.**

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La suddetta detrazione nonché l'aliquota ridotta per l'abitazione principale si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, cioè alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
4. In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.
5. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all'AIRE), a condizione che non risultino locate.

7. Nei casi di cui al comma precedente spetta la detrazione applicata per l'abitazione principale, mentre la detrazione per i figli è applicata solo qualora questi abbiano la residenza nell'abitazione di cui trattasi.

#### Art. 9 - Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili:
  - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - i terreni agricoli;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale.

3. Sono inoltre da considerarsi esenti:

- gli immobili posseduti dagli enti di cui al comma 1 che non siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985; tale esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### **Art. 10 – Fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il fabbricato deve presentare le seguenti caratteristiche e a puro titolo

esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai, scale e tetto compresi, lesionati o degradati in modo tale da:

- costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati o degradati in modo tale da:

- costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

6. In ogni caso, la riduzione prevista all'art. 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo.

#### **Art. 11 - Immobili di interesse storico-artistico.**

1. L'imponibile è ridotto del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### **Art. 12 - Altre agevolazioni.**

1. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta.

2. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta.
  
3. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta.

#### **Art. 13 - Rimborso per aree divenute inedificabili.**

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
  
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
  
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

#### **Art. 14 - Versamento e dichiarazione.**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Per quanto concerne l'abitazione principale e le relative pertinenze, per l'anno 2012 il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre.
3. Per l'annualità 2012, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto viene versato nella misura del 30 %, mentre per i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011 (fabbricati iscritti al catasto terreni con obbligo di accatastamento) il versamento viene effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune, utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.



#### **Art. 15 – Importi minimi di versamento.**

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 6,00 euro, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

#### **Art. 16 – Versamenti dei contitolari.**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

#### **Art. 17 – Compensazione.**

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di competenza del Comune, relative ad annualità differenti.
2. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, almeno 30 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

#### **Art. 18 – Rateizzazione dei pagamenti.**

##### Facoltativi:

1. Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione

degli interessi di cui all'articolo 14 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
3. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo.

#### Art.19 - Accertamenti.

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere

specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonchè richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

#### Art. 20 - Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### Art. 21 - Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

#### Art. 22 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.
2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Art. 23 - Rimborsi.**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 24 - Funzionario responsabile.**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

#### **Art. 25 - Compensi incentivanti al personale.**

1. Al personale addetto alla gestione dell'ICI è riconosciuto un compenso incentivante.
2. L'entità del compenso di cui al comma 1, nonchè i criteri di riparto e le relative modalità di devoluzione vengono stabiliti annualmente nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa.

#### **Art. 26 - Contenzioso.**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

#### Art. 27 - Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso

#### Art. 28 - Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della predente deliberazione a sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

## DELIBERA

- 1) di integrare il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del consiglio n. 13 del 21.05.2012 come segue:

### **Art. 8 - Abitazione principale** aggiunta dei seguenti commi

6. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all'AIRE), a condizione che non risultino locate.

7. Nei casi di cui al comma precedente spetta la detrazioni applicata per l'abitazione principale, mentre la detrazione per i figli è applicata solo qualora questi abbiano la residenza nell'abitazione di cui trattasi.

- 2) di dare atto che per gli altri articoli si fa riferimento al regolamento per l'applicazione IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2012;
- 3) di allegare il regolamento IMU completo alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1<sup>a</sup> gennaio 2012;
- 5) di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.


Con separata votazione, unanime e favorevole, il presente atto immediatamente viene dichiarato eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nel testo sopra esteso.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
BOMBIERI Ermando

IL PRESIDENTE  
CECCON Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CONSOLI dott.ssa Teresa



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 20 GIU. 2012 al 05 LUG. 2012, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

San Nazario, 20 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CONSOLI dott.ssa Teresa

COMUNE DI SAN NAZARIO (VI)  
n. 259 reg. pubbl.  
Si dichiara che l'atto è stato pubblicato nelle forme di legge  
del 20.06.2012 al 05.07.2012  
all'Albo on-line di questo Comune.  
Il 20.06.2012

PER COPIA CONFORME

San Nazario, li 20 LUG. 2012



L'INCARICATO  
[Signature]



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesposta deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, è divenuta esecutiva come segue:

- dopo il 10° giorno della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

San Nazario, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE